

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Lazio nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, n. 3765 del 7 maggio 2009, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 4004 del 16 febbraio 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 125 del 21 novembre 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 153 del 26 febbraio 2014, recante: «Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013. Sostituzione del soggetto responsabile.»;

Vista la nota del 18 marzo 2015 con cui il Soggetto responsabile - Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio - ha chiesto la proroga del termine di durata della contabilità speciale n. 5256 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte dell'Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle attività solutorie di competenza, il Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio, nominato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 153 del 26 febbraio 2014, titolare della contabilità speciale n. 5256, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 2 aprile 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

*Il Capo del Dipartimento
della protezione civile*
CURCIO

15A03608

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, revoca e finalizzazione di risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Delibera n. 21/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa", e in particolare l'art. 9, che prevede contributi per la realizzazione di alcune tipologie di interventi di trasporto rapido di massa;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante "Devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale

per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 1, commi 304 e 305, ha istituito il "Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale", con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli interventi di cui al citato art. 9 della legge n. 211/1992 (trasporto rapido di massa);

Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie", convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, nel prevedere all'art. 5 riduzioni di autorizzazioni di spesa, nell'allegato ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 63, commi 12 e 13, ha ripristinato le risorse ridotte con il citato decreto-legge n. 93/2008;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32:

ai commi da 2 a 4 individua le tipologie di finanziamenti revocabili;

al comma 6 stabilisce che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("Fondo revoche");

al comma 6-bis prevede che le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul medesimo "Fondo revoche";

al comma 7 prevede che questo Comitato stabilisca la destinazione delle risorse che affluiscono al "Fondo revoche" per la realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", come modificato dall'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevede:

che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per accelerare gli interventi per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane in aree urbane, il CIPE individui, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 e quelli da revocare ai sensi, tra l'altro, del citato decreto-legge n. 112/2008, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, non fossero stati affidati con apposito bando di gara;

che le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'art. 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Fondo revoche) e sono finalizzate da questo Comitato con priorità per la metrotranvia di Milano-Limbiate e per quelle di Padova e di Venezia;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni", la quale prevede:

all'art. 1, comma 5, che, in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla stessa legge;

all'art. 1, comma 12, che le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103, sono costituite alla data di entrata in vigore della stessa legge nel territorio delle province omonime;

all'art. 1, comma 16, che il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

all'art. 1, comma 44, che, a valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo, nonché, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ulteriori funzioni fondamentali;

all'art. 1, comma 47, che spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 91 (G.U. n. 120/2012), con la quale questo Comitato, per la realizzazione dei nuovi interventi di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ha approvato il programma d'interventi finanziato nel limite delle risorse disponibili di cui al citato art. 63 del decreto legge n. 112/2008, tenendo conto dei criteri di gestione della graduatoria delle opere finanziabili esposti nella stessa delibera n. 91/2011;

Vista la delibera 18 marzo 2013, n. 25, con la quale, tra l'altro, l'intervento del comune di Bologna denominato "Metrotranvia di Bologna: opere di completamento lotto "stazione FS-P.zza Maggiore", è stato espunto dal programma d'interventi approvato con la citata delibera n. 91/2011 e gli interventi finanziabili del programma stesso sono stati individuati come segue:

(importi in euro)	
Intervento	Finanziamento erogabile
Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo	58.934.983,20
Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino	10.989.291,60
Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano	45.963.190,80
Metropolitana leggera automatica linea 2, tratta Rebaudengo-Giulio Cesare	28.912.534,40
Totale dei finanziamenti assegnabili ex delibera n. 91/2011	144.800.000,00



Viste le note 13 febbraio 2015, n. 5731 e n. 5907, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato, e inviato la relativa relazione istruttoria, dell'argomento "Revoca e finalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164: interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa - legge n. 211/1992 e ss.mm.ii. - legge n. 133/2008";

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che per i seguenti interventi sussistono le condizioni di revocabilità previste dall'art. 1, comma 88, della citata legge n. 147/2013:

soggetto proponente	intervento	finanziamento revocabile
Provincia di Milano	Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo	58.934.983,20
Comune di Potenza	Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino	10.989.291,60
totale risorse revocabili		69.924.274,80

che, in applicazione del citato art. 1, comma 88, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, le risorse da revocare devono essere finalizzate da questo Comitato, con priorità, tra l'altro, per la metrotranvia di Milano-Limbiate;

che la città metropolitana di Milano è il soggetto proponente della suddetta metrotranvia;

Considerato che, ai sensi della sopra citata legge n. 56/2014, art. 1, la città metropolitana di Milano è subentrata il 1° gennaio 2015 in tutti i rapporti, attivi e passivi, della ex provincia di Milano, e ne esercita le funzioni, ivi incluse quelle relative alla metrotranvia di Milano-Limbiate;

Considerato che, trattandosi di somme in perenzione amministrativa le quali, secondo le regole contabili, possono essere iscritte in bilancio solo in favore del creditore per la finalità originaria, l'importo di 58.934.983,20 euro, da riassegnare alla Città metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) per la realizzazione dell'intervento relativo alla metrotranvia Milano-Limbiate, quale intervento prioritario di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 147/2013, sarà iscritto sul pertinente capitolo di bilancio, senza transitare nel Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 20 febbraio 2015, n. 839, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Gli interventi sottoelencati sono da revocare ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

(importi in euro)	
Intervento	Finanziamento ex delibera n. 91/2011
Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale Milano Comasina - deposito Varedo	58.934.983,20
Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino	10.989.291,60
Totale	69.924.274,80

2. Secondo le priorità di utilizzo indicate all'ultimo periodo della norma sopra citata, l'importo di euro 58.934.983,20 è finalizzato, previa reiscrizione sul pertinente capitolo di bilancio, alla realizzazione dell'intervento "Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale Milano Comasina - deposito Varedo", il cui soggetto proponente, coincidente con il soggetto aggiudicatore, è la città metropolitana di Milano.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario del CIPE: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1167

15A03575

